



ORDINANZA SINDACALE

N. 7	DEL 19/02/2010
------	----------------

Limitazioni alla somministrazione, vendita e consumo di alcolici e superalcolici, in occasione della riproposizione della serata di martedì 16 del Carnevale Gaggese 2010, non svoltesi per avverse condizioni atmosferiche, per sabato 20 febbraio 2010.

IL SINDACO

Premesso che in occasione delle manifestazioni per il Carnevale Gaggese 2010, la serata di martedì 16 non si è potuta svolgere per avverse condizioni atmosferiche e che la stessa si intende riproporre per sabato 20,;

Considerato che gli esercizi commerciali su aree pubbliche e private, i laboratori artigianali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono aperti per il normale servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza dei cittadini, evitare che gli avventori escano dai suddetti esercizi con bottiglie e/o lattine od altri oggetti che possano potenzialmente costituire offesa in caso di disordini ed evitare altresì l'ingenerarsi di situazioni di pericolo dovute alla somministrazione di bevande superalcoliche;

Richiamate altresì le disposizioni e relative contravvenzioni contenute nel Codice Penale in particolare agli artt.687 (consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentito), 688 (ubriachezza), 689 (somministrazione di bevande alcoliche a minori - di anni 16 - o a infermi di mente) , 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza) e 691 (somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza);

Accertata la necessità di richiamare l'attenzione sulla normativa citata e di individuare limiti e divieti funzionali al contenimento del consumo degli alcolici e superalcolici, che determinano allarme sociale;

Ritenuto di poter adottare un provvedimento straordinario e temporaneo, nell'ambito della propria competenza;

Visto l'art. 54 co. 2 del D.Lgs. 267/2000;



Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.);

Visto il R.D. 635/1940 (Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S.);

Vista la legge n. 287/91;

Vista la legge n. 114 /98;

Vista la legge n. 125/01;

ORDINA

Nella giornata **di sabato 20 febbraio 2010 dalle ore 23,30 alle ore 02,00** in occasione della sfilata dei carri allegorici e della serata danzante, ai titolari di esercizi commerciali su aree pubbliche e private, di laboratori artigianali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,

E' FATTO DIVIETO

Di vendere per asporto bevande analcoliche in contenitori di vetro o in lattina nonché bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non. Agli stessi è inoltre vietata la somministrazione e la vendita di **superalcolici**.

E' VIETATO ALTRESÌ

A chiunque si trovi all'interno del circuito carnevalesco consumare sul suolo pubblico bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione. Le bevande consentite possono essere consumate solo nell'ambito delle rispettive aree di pertinenza degli esercizi commerciali su aree pubbliche e private, dei laboratori artigianali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande .

DISPONE

Che la presente **ordinanza** venga eseguita dal Comando di Polizia Municipale, dall'Arma dei Carabinieri e da chiunque altro spetti farla osservare;

Che le violazioni alle disposizioni contenute nella presente **ordinanza** siano punite con la sanzione da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro 120 giorni.

Si omette la preventiva comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, e successive modifiche, considerata l'urgenza del presente provvedimento e la sua valenza nei confronti di una pluralità di soggetti (consumatori ed esercenti), dando altresì atto che copia del provvedimento sarà comunque notificata a tutti i titolari di pubblico esercizio.



IL SINDACO
(Francesco Tadduni)

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA